Ministero dell'*agricoltura, della sovranità* alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all'organismo denominato "IFCQ Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Fiore Sardo", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Fiore Sardo";

Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il "Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 488614 del 25 settembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale "AGRIS Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura" è stato designato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Fiore Sardo";

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2025, n. 690637 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012";

Visto in particolare l'art. 56, comma 8, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 690637, il quale stabilisce l'obbligo di accreditamento degli organismi di controllo secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, e successive modifiche, fissando per gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica un termine di adeguamento di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (16 settembre 2026);

Vista la nota del 9 aprile 2026, con la quale l'"AGRIS Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura" ha comunicato la decisione di non procedere all'iter di accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 7065:2012;

Preso atto che, con nota prot. n. 16159 dell'8 luglio 2026, la Regione Autonoma della Sardegna ha individuato "IFCQ Certificazioni Srl", con sede in San Daniele del Friuli (UD) - Via Monsignor Oscar Romero n. 73, in sostituzione dell'"AGRIS Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura", quale nuovo organismo di controllo della denominazione di origine protetta "Fiore Sardo";

Considerato che in data 10 settembre 2026 "IFCQ Certificazioni Srl" ha trasmesso il Piano dei controlli e tariffario definitivi, per la denominazione di origine protetta "Fiore Sardo";

Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto di procedere all'approvazione della citata documentazione e alla emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale nei confronti di "IFCQ Certificazioni Srl";

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta "Fiore Sardo";

D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione e durata del provvedimento)

1. "IFCQ Certificazioni Srl", con sede in San Daniele del Friuli (UD) - Via Monsignor Oscar Romero, 73, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta "Fiore Sardo", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, in sostituzione dell' "AGRIS Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura", che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione di origine.

2. L'AGRIS Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura" dovrà rendere disponibile a "IFCQ Certificazioni Srl" tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di origine protetta "Fiore Sardo".

3. All' AGRIS Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura" spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.

Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta "Fiore Sardo", presentati da "IFCQ Certificazioni Srl", sono approvati.

Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. "IFCQ Certificazioni Srl" per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. "IFCQ Certificazioni Srl" non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

3. "IFCQ Certificazioni Srl" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

5. "IFCQ Certificazioni Srl" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 settembre 2026.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "IFCQ Certificazioni Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o un'autorità pubblica accreditata ai sensi dell'art. 56, comma 8, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 690637.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "IFCQ Certificazioni Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5
(Vigilanza)

"IFCQ Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)

1. "IFCQ Certificazioni Srl" comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. "IFCQ Certificazioni Srl" trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. "IFCQ Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "IFCQ Certificazioni Srl", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

STEFANO
VACCARI
MASAF
15.09.2026
12:15:55
GMT+02:00

Fabio
Fiorbianco
MASAF
14.09.2026
15:27:21
GMT+01:00